

Whistleblowing – Sistema di segnalazione adottato da XGEN Venture SGR S.p.A (la “Società” o “XGEN”).

1. Soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni

Sono legittimati a effettuare segnalazioni *Whistleblowing* tutti coloro che intendono segnalare ai competenti destinatari (di seguito i “Destinatari”) i fatti o le circostanze descritte nel successivo paragrafo (di seguito i “Segnalanti”).

Possono, quindi, presentare segnalazioni i seguenti soggetti:

- a. i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e i responsabili delle funzioni aziendali, compresi i responsabili delle funzioni di controllo;
- b. i dipendenti, subordinati e autonomi, di qualsiasi livello e/o categoria;
- c. i terzi che hanno rapporti e relazioni di affari con la Società (fornitori, consulenti, collaboratori).

Sono esclusi dall’ambito della procedura *Whistleblowing* i clienti della Società, le cui segnalazioni devono avvenire nel rispetto della procedura relativa alla trattazione dei reclami.

2. Oggetto delle segnalazioni

Costituisce oggetto di segnalazione qualsiasi fatto o circostanza che possa rappresentare violazione da parte di dipendenti, membri di organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) aventi rapporti e relazioni di affari con la Società delle norme disciplinanti l’attività svolta dalla Società, nonché previsioni e principi stabiliti dalla normativa applicabile e dalle procedure interne adottate dalla Società.

In particolare, costituiscono oggetto di segnalazione le violazioni commesse nei seguenti ambiti (di seguito “Ambiti”):

- i. Antiriciclaggio;
- ii. Gestione del risparmio e prestazione dei servizi di investimento;
- iii. Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Costituiscono violazioni di disposizioni normative nazionali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Costituiscono violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

XGEN VENTURE SGR SpA

Si registra, pertanto, l'ampliamento degli ambiti soggettivi e oggettivi del *Whistleblowing*: più ampio il perimetro dei segnalanti, sia internamente che esternamente alla Società nonché attraverso la "divulgazione pubblica", ovvero tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Con riguardo all'ambito oggettivo, tenendo conto dell'ampiezza delle fattispecie che possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato, anche se con una tecnica di rinvio piuttosto complessa, che cosa è qualificabile come violazione. L'intento è di comprendere tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico o privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviino gli scopi o che minino il corretto agire dei soggetti pubblici o privati cui si applica la disciplina del *Whistleblowing*. Diversamente da quanto previsto nelle precedenti norme, la violazione segnalabile non può consistere in una mera irregolarità, come le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un soggetto che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Tuttavia, come sopra anticipato, le irregolarità possono costituire quegli "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al *whistleblower* che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto e di seguito indicate. La ratio di fondo, anche in base alle nuove disposizioni è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell'art. 41 Cost.

Viene inoltre ampliato il perimetro delle segnalazioni nel settore privato, che era considerato marginalmente dalla legge n.179/2017 e che quindi era limitato agli enti dotati di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n.231/2001. Si evidenzia anche un significativo aumento dei soggetti che potranno segnalare, dagli ex dipendenti ai collaboratori o tirocinanti. Inoltre, l'oggetto delle segnalazioni si amplia ad un gran numero di condotte illecite.

La procedura *Whistleblowing* è intesa a consentire la segnalazione di irregolarità che afferiscono alle attività della Società ovvero a condotte individuali, quali, ad esempio:

- attività o comportamenti disonesti, fraudolenti, inappropriati, illegali o negligenti da parte di dipendenti, amministratori, incaricati, fornitori o chiunque abbia a che fare con la Società;
- mancanza da parte di una persona di agire in modo appropriato, con correttezza o in conformità con la legge o con la normativa interna nello svolgimento delle proprie mansioni.

Le fattispecie di abusi e le irregolarità che potrebbero costituire oggetto di segnalazione possono riguardare:

- violazioni delle norme che disciplinano l'attività della Società;
- violazioni della normativa antiriciclaggio, fatte salve le segnalazioni delle operazioni sospette che debbono essere effettuate ai sensi del D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 90/2017;
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si forniscono alcuni esempi di possibili segnalazioni ai sensi della procedura *Whistleblowing*:

- riciclaggio o finanziamento del terrorismo: potrebbero essere segnalate violazioni della normativa interna in materia di antiriciclaggio. Non vanno invece inoltrate tramite questo canale le segnalazioni di possibili operazioni sospette, che vanno trasmesse in conformità a quanto definito nelle procedure aziendali;
- corruzione;
- ostacolo all'attività di Vigilanza: potrebbe essere segnalata la condotta di chi, in sede di ispezione,

XGEN VENTURE SGR SpA

ometta di fornire informazioni rilevanti all'Autorità di Vigilanza.

I fatti o le circostanze oggetto di segnalazione potrebbero configurare violazioni rilevanti per più Ambiti. In tali casi il Segnalante dovrà segnalare la medesima violazione a ciascun canale preposto alla segnalazione degli Ambiti interessati.

Ad esempio, la comunicazione ad un soggetto terzo di un'informazione privilegiata appresa nel corso dell'attività lavorativa costituisce una violazione delle procedure aziendali rilevante sia nell'Ambito della "gestione del risparmio e prestazione di servizi di investimento", in quanto violazione delle disposizioni comunitarie relative agli abusi di mercato, sia nell'Ambito della "responsabilità amministrativa degli enti", in quanto la condotta in oggetto potrebbe configurare il reato di "abuso di informazioni privilegiate" o comunque esporre la Società al rischio di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. In tal caso, il Segnalante dovrà inviare due segnalazioni: una al canale di segnalazione dedicato all'Ambito "gestione del risparmio e prestazione di servizi di investimento" e l'altra al canale di segnalazione dedicato all'Ambito "responsabilità amministrativa degli enti".

In ciascuno dei suddetti Ambiti, il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione.

È necessario che la segnalazione:

- descriva in modo chiaro e completo i fatti/circostanze segnalate;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti/circostanze oggetto di segnalazione;
- indichi o fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- dichiari l'eventuale esistenza di interessi privati collegati alla segnalazione.

Inoltre, ferma restando la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima, per garantire un'adeguata attività di indagine è importante che il segnalante specifichi le proprie generalità ed i riferimenti necessari per poter essere contattato.

3. Canali di segnalazione e soggetti destinatari

Si definisce "segnalazione": la comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni di cui la persona sia a conoscenza. La segnalazione può essere "interna" (ossia, la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione "interno") e/o "esterna" (ossia, la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno - ANAC tramite il seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Le segnalazioni devono essere anzitutto "circostanziate" e devono riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi della procedura *Whistleblowing* e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La segnalazione può essere:

- firmata dal segnalante, il quale inserisce il proprio nome alla fine della segnalazione; oppure
- anonima: in questo caso la segnalazione sarà presa in carico solo se sufficientemente precisa e circostanziata di elementi tali da rendere possibile la comprensione della fattispecie e l'avvio di una indagine.

In ogni caso è fatto obbligo per il Segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. La Società ha istituito, per ciascuno degli Ambiti sopra delineati, due canali di segnalazione.

In particolare, per ciascun Ambito sono previsti due canali di segnalazione: 1) posta elettronica e 2) posta tradizionale.

Inoltre, per ciascun Ambito di segnalazione sono stati individuati e nominati i relativi soggetti Destinatari preposti alla ricezione, ai quali è stato assegnato il compito di: 1) monitorare il funzionamento dei canali di segnalazione; 2) prendere visione delle segnalazioni e 3) analizzare le segnalazioni nel rispetto di quanto previsto dalla procedura *Whistleblowing* e in particolare degli obblighi di riservatezza previsti.

I Destinatari non partecipano all'adozione di eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

Si riportano, qui di seguito, per ciascun Ambito di segnalazione, i canali¹ e i relativi Destinatari

AMBITO	DESTINATARI	CANALI DI SEGNALAZIONE
<i>Antiriciclaggio</i>	Organismo di Vigilanza: Dott. Stefano Toschi	<ul style="list-style-type: none"> posta elettronica – e-mail: whistleblowing@temaconsulenza.eu oppure tramite posta indirizzata a: Tema S.r.l. Viale Piave, 17 – 20129 Milano (MI) c.a. Ovd 231
<i>Gestione del risparmio e prestazione di servizi di investimento</i>	Organismo di Vigilanza: Dott. Stefano Toschi	<ul style="list-style-type: none"> posta elettronica – e-mail: whistleblowing@temaconsulenza.eu oppure tramite posta indirizzata a: Tema S.r.l. Viale Piave, 17 – 20129 Milano (MI) c.a. Ovd 231
<i>Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001</i>	Organismo di Vigilanza: Dott. Stefano Toschi	<ul style="list-style-type: none"> posta elettronica – e-mail: whistleblowing@temaconsulenza.eu oppure tramite posta indirizzata a: Tema S.r.l. Viale Piave, 17 – 20129 Milano (MI) c.a. Ovd 231

Qualora, invece, la segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza, la Società ha previsto un canale alternativo e il Segnalante potrà rivolgersi al **Presidente del Collegio Sindacale** e.bidoggia@bealex.it.

Tutti i canali di segnalazione sopra indicati garantiscono la riservatezza dell'identità e dei dati del Segnalante e del segnalato, nonché l'eventuale anonimato. A tal riguardo, infatti, la Società ha adottato le seguenti misure:

- i. con riferimento alla posta elettronica:
 - o i Destinatari competenti ad analizzare le relative segnalazioni ricevono le segnalazioni nella propria

¹ Si segnala che le Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 evidenziano che **la posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza**. Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa. Ad esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

- casella di posta elettronica, esterne alla rete aziendale;
- al fine di garantire la possibilità di anonimato da parte del Segnalante, possono essere inviate segnalazioni anche da account di posta elettronica esterni alla rete aziendale.
- ii. con riferimento alla posta ordinaria:
 - le lettere di segnalazione, pervenute presso la sede legale della Società e specificamente indirizzate ai Destinatari, vengono consegnate in busta chiusa al Destinatario stesso, secondo le procedure interne di gestione della posta ordinaria.
 - è possibile inviare lettere di segnalazione anonime, senza indicare il nominativo del mittente.

È comunque responsabilità di chiunque riceva una segnalazione, al di fuori dei suddetti canali di comunicazione, inoltrarla al Destinatario competente tramite i canali sopra indicati, unitamente ad eventuali allegati. In tali casi il soggetto che inoltra una segnalazione altrui è tenuto ai medesimi obblighi di confidenzialità e riservatezza previsti in capo ai Destinatari.

Il Testo Unico della Finanza (“TUF”) prevede alcune norme specifiche concernenti il “Whistleblowing Esterno” (disciplinato dall’art. 4-duodecies). In particolare è stato introdotto il c.d. *Whistleblowing* anche con riferimento agli ambiti normativi regolati da MiFID II, consentendo al personale degli intermediari (fra cui le SGR) di segnalare direttamente all’Autorità violazioni delle norme del TUF e delle norme UE direttamente applicabili di cui siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, fornendo così un ulteriore strumento di controllo e supervisione utile ad intercettare qualunque comportamento posto in essere in violazione della normativa in materia di servizi d’investimento. In conformità all’art. 4-duodecies del TUF, la Consob ha attivato tre nuovi canali (i.e. telefonico, posta elettronica, posta cartacea) dedicati alla ricezione immediata, anche in forma anonima, da parte del personale dei soggetti vigilati (tra cui le SGR) di tali segnalazioni. Per maggiori informazioni cfr. <http://www.consob.it/web/area-pubblica/wistleblowing-ricezione-segnalazioni>.

Segnalazione Whistleblowing alla Banca d'Italia

I dipendenti o i collaboratori di una banca o di un altro intermediario vigilato dalla Banca d'Italia possono utilizzare il canale *whistleblowing* della stessa per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso tali soggetti.

La Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia (art. 52-ter del TUB, art. 4-duodecies del TUF e legge n. 179 del 2017).

L'identità del segnalante viene resa nota esclusivamente alla Autorità giudiziaria qualora questa ne faccia richiesta nell'ambito di indagini o procedimenti penali avviati in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

Segnalazione aziendale

Anche coloro che non siano dipendenti o collaboratori di soggetti vigilati dalla Banca d'Italia possono presentare segnalazioni su possibili violazioni della normativa o presunte anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari. Le informazioni raccolte sono trattate dalla Banca d'Italia assicurando la tutela della *privacy* del segnalante.

ATTENZIONE

Il *Whistleblowing* e la segnalazione aziendale non sono i canali giusti per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante con l'intermediario o questioni di natura commerciale.

Come inviare una segnalazione alla Banca d'Italia.

Una segnalazione *whistleblowing* può essere trasmessa:

XGEN VENTURE SGR SpA

- con la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione";
- via posta ordinaria, inviando il modulo "Segnalazione *Whistleblowing*" all'indirizzo Banca d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma, all'attenzione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria - Servizio RIV - Divisione SRE (la busta deve recare la dicitura "riservato").

Una segnalazione aziendale può essere trasmessa:

- con la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Invia una segnalazione";
- via posta ordinaria, inviando il modulo "Segnalazione aziendale" all'indirizzo Banca d'Italia, via Nazionale, n. 91 - 00184 Roma.

4. Gestione della segnalazione

Ricevuta una segnalazione, il Destinatario procede a dare conferma di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni, ai sensi dell'articolo 5.1.c), successivamente ad una verifica preliminare della stessa al fine di valutare i relativi presupposti giuridici e di fatto per l'avvio di ulteriori approfondimenti, da completarsi nei 30 giorni lavorativi successivi dalla data di ricezione della Segnalazione.

A seguito di tale verifica preliminare, il Destinatario procede a classificare le segnalazioni analizzate come segue:

- segnalazioni da approfondire (quando contengano informazioni circostanziate/rilevanti);
- segnalazioni non attendibili da archiviare (quando siano prive di indicazioni sufficienti/rilevanti a procedere con ulteriori approfondimenti);
- segnalazioni "in mala fede" da inoltrare alle competenti funzioni per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante.

Laddove la segnalazione risulti da approfondire, il Destinatario si attiva con il supporto delle funzioni interessate competenti.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti il Destinatario valuta:

- se procedere con l'archiviazione della segnalazione per assenza oggettiva di comportamento illecito, irregolarità ovvero evidenti e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- se avviare un intervento di audit;
- se è necessario coinvolgere l'Autorità Giudiziaria;
- se e quale funzione coinvolgere in caso di segnalazione "in mala fede" per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del Segnalante.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, la Società adotta nei 60 giorni lavorativi successivi gli opportuni provvedimenti e le necessarie azioni a tutela dell'azienda. Al termine dei 60 giorni e assunte tutte le decisioni opportune, la Società convoca separatamente il soggetto segnalante e il soggetto segnalato per informarli sugli sviluppi del procedimento.

Entro il novantesimo giorno successivo la Società assume le determinazioni necessarie alla chiusura del caso.

5. Riservatezza e tutela del segnalante

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti la Società:

- assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante, del presunto responsabile della violazione e di qualsiasi altro soggetto citato nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- l'identità del Segnalante è sottratta all'applicazione del diritto di accesso ai dati personali ai sensi della normativa pro-tempore applicabile in materia di *privacy* (in particolare, art. 7, comma 2, del Codice *Privacy*);
- l'identità del Segnalante non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o

XGEN VENTURE SGR SpA

quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione ai sensi della procedura *Whistleblowing* non è consentita alcuna forma di ritorsione e discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono tutte le azioni disciplinari ingiustificate (compreso l'eventuale licenziamento disciplinare), rideterminazione discriminatoria delle mansioni, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora il soggetto che effettua una segnalazione sia corresponsabile delle violazioni, verrà tenuto conto di tale circostanza in sede di assunzione delle determinazioni finalizzate alla chiusura del caso.

La procedura *Whistleblowing* lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare e i profili di responsabilità civile del segnalante ai sensi dell'art. 2043 del codice civile nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, per le quali la Società si riserva di intraprendere le opportune iniziative presso le Autorità competenti.



XGEN VENTURE SGR SpA